

*Collegio Italiano dei  
Consulenti in Proprietà Industriale*

# **IL CODICE DEONTOLOGICO**

---

**Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale**

***Dott. Ing. Paolo Stucovitz***

**Consulente in Proprietà Industriale  
Componente del Consiglio di Disciplina**



FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES CONSEILS  
EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

INTERNATIONAL FEDERATION OF  
INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

INTERNATIONALE FEDERATION  
VON PATENTANWÄLTEN

# **CODICE DEONTOLOGICO**

---

- 1. Codice di condotta professionale**
- 2. Principali articoli:**
  - art. 1 Generalità**
  - art. 2 Pubblicità**
  - art. 3 Relazioni con il pubblico**
  - art. 5 Relazioni con gli altri Mandatari**
  - art. 8 Relazioni con l'Ordine**
- 3. Istituzione Consiglio di Disciplina (C.d.D.)**
- 4. Regole di nomina dei componenti il C.d.D.**
- 5. Articolo 220 CPI - procedimento disciplinare**
- 6. Procedura del C.d.D.**
- 7. Delibere del consiglio**
- 8. Alcuni motivi di segnalazione**
- 9. Conclusioni**



# 1. Codice di condotta professionale

---

*(entrato in vigore il 27/03/87 e modificato il : 26/03/96; 7 marzo 2013; 9 maggio 2013)*

Questo Codice ha lo scopo di formulare regole e raccomandazioni a riguardo del comportamento professionale che deve essere tenuto dai Mandatari abilitati iscritti all'Albo istituito con D.M. 3 aprile 1981, sostituito con D.M. 30 maggio 1995 n. 342,

affinché vengano **tutelati** sia la **reputazione** e la **dignità professionale** dei "Consulenti in Proprietà Industriale", sia gli **interessi** dei loro clienti.

**Il Codice si applica agli iscritti all'Albo** in una o entrambe le sezioni di cui all'Art. 202, comma 2 del Codice della Proprietà Industriale, **nonché ai tirocinanti** iscritti in una od entrambe le sezioni del Registro di cui all'art. 217, comma1, lettera p-bis del Codice della Proprietà Industriale



## 2. Principali articoli del Codice

---

### art.1. Generalità

- a) Ogni Consulente iscritto all'Albo di cui all'art. 202, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale (d'ora in poi Consulente) deve, nell'esercizio della sua attività, dar prova di coscienza professionale ed **osservare una condotta compatibile con la dignità della sua professione**
- f) Buoni rapporti professionali tra Consulenti sono indispensabili per tutelare la buona reputazione della professione e devono essere mantenuti indipendentemente da sentimenti personali
- g) Ogni Consulente deve aver conoscenza di questo Codice e non può addurre come pretesto di ignorarlo



## 2. Principali articoli del Codice

---

### art. 2 Pubblicità

- a) E' ammessa con ogni mezzo la **pubblicità informativa** avente ad oggetto l'attività svolta dai Consulenti abilitati, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni;
- b) La pubblicità informativa di cui alla precedente lettera a) deve essere **funzionale all'oggetto, veritiera e corretta**, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

## 2. Principali articoli del Codice

---

### art. 3. Relazioni con il pubblico

- a) Il Consulente deve tenere alta la **buona reputazione dell'Ordine dei Consulenti** abilitati, dei suoi Consulenti e della sua funzione di rappresentanza davanti all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
  
- b) Un Consulente non deve dare alcuna commissione a terzi per l'acquisizione di lavoro, ma ciò non si applica in caso di acquisizione parziale o totale dell'attività di un altro ufficio brevettuale;
  
- d) Per quanto riguarda l'esercizio della sua professione, il Consulente è responsabile degli atti dei suoi collaboratori non Consulenti.

## 2. Principali articoli del Codice

---

### art. 5. Relazioni con gli altri mandatari

- a) Un Consulente deve intrattenere buoni rapporti professionali nei confronti degli altri Consulenti; fra l'altro, buoni rapporti professionali includono correttezza nei riguardi di altri Consulenti e cura particolare **nell'evitare qualsiasi tentativo diretto o indiretto di stornare la clientela da altri Consulenti**
  
- b) Il rispetto di buoni rapporti professionali implica che un Consulente **non deve parlare di un altro Consulente in termini scorretti e offensivi.**



## 2. Principali articoli del Codice

---

### art. 8 Relazioni con l'Ordine

- a) I Consulenti devono tenere informata la Segreteria del Consiglio dell'Ordine del loro domicilio professionale, nonché degli indirizzi telematici e telefonici incluso l'indirizzo PEC. Cambiamenti di tali indirizzi dovranno essere comunicati senza ritardo alla Segreteria del Consiglio.
  
- d) **Il Consulente ha il diritto di chiedere al Consiglio un parere sulla liceità, in base al presente Codice, di qualsiasi azione che il Consulente intenda intraprendere o sanzionare. Tale parere sarà vincolante per i procedimenti disciplinari.**
  
- e) Le violazioni a questo Codice devono essere portate per iscritto a conoscenza del Consiglio.
  
- f) **Le sanzioni disciplinari adottate a seguito di un procedimento disciplinare concluso con decisione non più soggetta ad impugnazione sono annotate nell'Albo.**



## **3. Istituzione Consiglio di Disciplina (C.d.D)**

---

Il consiglio di Disciplina è stato entrato in vigore in data 30/1/2015:

con la sua pubblicazione sui siti UIBM e Ordine ai sensi dell'Art.6 del regolamento per la Designazione dei Componenti del C.d.D

e in adempimento

dell' art. 8 D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137/2012 che prevede che presso i consigli degli ordini territoriali siano istituiti i consigli di disciplina territoriali con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo.

Il C.d.D. si compone di 5 componenti effettivi e 3 componenti supplenti.



## 4. Regole di nomina dei componenti il C.d.D.

---

Ai sensi del comma 3 del citato art. 8, i membri del Consiglio di Disciplina **sono nominati dal Presidente del Tribunale** nel cui circondario ha sede il consiglio dell'ordine territoriale

La nomina da parte del Presidente si basa su un elenco di candidature sottoposte al Consiglio dell'Ordine da parte dei Consulenti che allegano alla candidatura il proprio curriculum vitae.

Il Consiglio dell'Ordine inoltra l'elenco al Presidente del Tribunale di competenza per il provvedimento di nomina.

## 5. Articolo 220 CPI – procedimento disciplinare

---

### ***Procedimento disciplinare:***

1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.
2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.
3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.


## **5. articolo 220 CPI - (segue)**

---


4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.
5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall'articolo 51, primo comma (interesse nella causa), del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.
6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad astenersi.
7. Sulla ricusazione decide la Commissione dei Ricorsi.

## 6. Procedura del C.d.D. – archiviazione


Sulla base di quanto disposto dall'Art. 220 C.P.I. è stata messa a punto una procedura di svolgimento cui il C.d.D. normalmente si attiene; in dettaglio:




## 6. Procedura del C.d.D. – archiviazione



## 6. Procedura del C.d.D. – procedimento



## 6. Procedura del C.d.D. – delibera





## 6. Procedura del C.d.D. – delibera

---

### Art. 211. Sanzioni disciplinari

I consulenti abilitati sono soggetti a:

- **censura** in caso di abusi e mancanze di lieve entità',
- **sospensione** per non più di due anni in caso di abusi gravi;
- **radiazione** in caso di condotta che abbia compromesso gravemente la reputazione e la dignità professionale.

## 7. Delibere del consiglio

---

Si riprende l'art. 8f) CPI, per sottolineare che:

*“Sono consultabili dagli iscritti le decisioni in tema di deontologia professionale nella forma suscettibile di **tutelare opportunamente la riservatezza dell’identità** delle persone eventualmente coinvolte e dei fatti da queste illustrati quando detti fatti non sono stati determinanti per l’applicazione di una sanzione disciplinare.*

*I componenti del Consiglio di Disciplina, i membri del Consiglio e il personale della Segreteria **sono tenuti al segreto d'ufficio** sui fatti di cui vengano a conoscenza nell'ambito delle proprie funzioni in materia disciplinare.”*

## 8. Alcuni motivi di segnalazione

---

### Storno dei Dipendenti (Art. 5a)

Si ricordano qui le principali caratteristiche che il comportamento del dipendente infedele deve presentare perché si configuri lo storno:

- La condotta illecita dell'ex-dipendente va accertata in base a tutta la manovra posta in essere dal medesimo per:
  - danneggiare il concorrente, o
  - approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato.



Nel qual caso l'acquisizione **sistematica** di clientela dell'ex datore di lavoro da parte dell'ex-dipendente che abbia intrapreso una propria attività imprenditoriale è illecita (concorrenza sleale per sviamento di clientela).

## 8. Alcuni motivi di segnalazione - segue

---

**Mentre l'ex-dipendente può**, in quanto fisiologico alla libera iniziativa imprenditoriale:

- proporsi sul mercato e promuovere la propria attività imprenditoriale acquisendo nuovi clienti o
- tentare di acquisire anche alcuni già clienti del precedente datore di lavoro;
- tuttavia si deve valutare nel complesso tutto il suo comportamento per stabilire se è illecito oppure conforme alle normali regole della libera competizione.

*(Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza del 04-04-2012, n.5365/2012)*

## 8. Alcuni motivi di segnalazione - segue

---

Conseguentemente un **comportamento** tendente a fornire una segnalazione che sia:

- di semplice variazione del proprio domicilio professionale;
- priva di indicazioni di tipo commerciale e di onorari di confronto (vantaggiosi) rispetto a quelli dello Studio di provenienza;
- occasionale;



Configura, fatti salvi eventuali ulteriori dettagli rilevanti, un comportamento non contrario a quanto previsto dall'art. 5a

## 8. Alcuni motivi di segnalazione - segue

---

### Comportamento scorretto (Art. 5b)

Il rispetto di buoni rapporti professionali implica che un Consulente non deve parlare di un altro Consulente in termini scorretti e offensivi.

----- 0 -----

### Ricordiamo che [...]

**Il Codice si applica agli iscritti all'Albo,**

**conseguentemente segnalazioni riferibili a non iscritti all'Albo e/o a eventi non compresi nelle fattispecie previste dal Codice Deontologico porteranno all'archiviazione della segnalazione.**



## 9. Conclusioni

---

Non entrando nel merito dei singoli casi riteniamo che si possa concludere con le seguenti considerazioni:

❖ prima di inviare segnalazioni al C.d.D. sarà buona prassi assicurarsi :

- + ) che le stesse rientrino in quanto previsto dal codice;
- + ) che riguardino iscritti all'Albo;
- + ) che alla segnalazione sia allegata tutta la documentazione pertinente, esaustiva e disponibile;

tenendo anche presente che quanto prevede **il c.c.** in merito allo specifico caso **prevale** in genere sul codice deontologico.

**Grazie per l'attenzione!**

---

**Paolo Stucovitz**

